



Obbligo contributivo e rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 gennaio 2024, n. 395, ha stabilito che attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quand'anche la conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incide in alcun modo – stante l'indisponibilità in ogni caso dell'obbligazione contributiva – sull'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali sull'indennità sostitutiva del preavviso, che il datore di lavoro ha verso l'INPS, soggetto terzo rispetto all'intervenuta conciliazione.